



COMUNE DI CANDIOLI
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLI
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 5 DEL 08/03/2021

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE ATTREZZATE PER GIOCO E SPORT (A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AREE ATTREZZATE CON SCIVOLI ED ALTALENE, CAMPI DI BASKET, AREE SKATE) IN AREE PUBBLICHE E ALL'INTERNO DI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - nonché l'allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che definisce le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.

35, ove si prevede che: *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.*

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il nuovo incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno dei territori limitrofi al Comune di Candiolo e della relativa Provincia.

Richiamato il Decreto Regione Piemonte n.32 del 05/03/2021 nel quale si indica che *“a decorrere dal 9 marzo 2021 non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli e altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità”*,

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Candiolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del Decreto Regione Piemonte n.32 del 05/03/2021 citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura temporanea al pubblico di tutte le aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli e altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, *fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità*;

ORDINA

sino alla cessata emergenza o comunque sino a nuova disposizione, IL DIVIETO DI UTILIZZO e la chiusura temporanea al pubblico DI TUTTE LE AREE ATTREZZATE PER GIOCO E SPORT (A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AREE ATTREZZATE CON SCIVOLI ED ALTALENE, CAMPI DI BASKET, AREE SKATE) IN AREE PUBBLICHE E ALL'INTERNO DI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI, *fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità*.

Si dà atto che la presente ordinanza: è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione social di cui l'ente è dotato.

Dalla Residenza Municipale li: Data dell'intestazione

Il Sindaco
BOCCARDO Stefano
Firmato in originale.

Il Responsabile del procedimento:
Comm. PAVIA Bruno c/o Polizia locale